

## ALLEGATO E

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ELMAS - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI

ELMAS”ANNO 2023/2024 PER MESI 18”

L'anno duemila ventitre il giorno ( ) \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in

Elmas

TRA

Il Comune di Elmas, codice fiscale 92027670923, rappresentato dal

Responsabile del Settore III Lavori Pubblici -Patrimonio ed Espropriazioni,

Ing. Roberto Spina nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in

Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, munito di firma digitale, di cui ha l’incarico

per effetto del Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

L’ Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ munito di firma digitale, domiciliato ai fini del

presente atto presso la sede della Casa comunale di Elmas – Via del Pino

Solitario, s.n.c. – 09030 Elmas (CA);

P R E M E S S O C H E

- Per brevità, ove sia utile nel presente atto, la Impresa \_\_\_\_\_ sarà nominata nel prosieguo “Impresa” e il Comune di Elmas rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico 3, sarà nominato nel prosieguo “Comune”;

- Con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Rg. \_\_\_\_\_ è

stato aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto alla

impresa \_\_\_\_\_ è stata impegnata la spesa necessaria per

effettuare i lavori ;

- E' stata effettuata la verifica documentale dalla quale risulta che la

impresa è in regola ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- E' stato acquisito il D.U.R.C. dal quale risulta che la Impresa è in

possesso della regolarità contributiva;

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO:

confermato e ratificato dalle parti che lo ritengono richiamato e riportato nel

presente atto, si

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'Accordo disciplinato, dall'art. 54 del D.

lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli

eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione ordinaria ed

interventi correttivi nelle strutture di proprietà del Comune di Elmas , secondo

le condizioni di cui al Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo e agli atti

tutti nell' Accordo. L'Ente , affida a mezzo alla sopraindicata impresa , che

accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di

manutenzione sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata

mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi del Prezziario OO.PP.

Regione Sardegna e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla

base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in

relazione alle esigenze dell'Ente.

L'impresa prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. Le prestazioni da affidarsi sulla base di appositi Ordini di servizio applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo a titolo orientativo e non esaustivo.

L'Accordo oggetto del contratto riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni dell' Accordo, al Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi

L' accordo ha durata massima di anni DUE e dalla data della sua sottoscrizione.

L'accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Impresa non avrà nulla a che pretendere in relazione all' accordo quadro, fintanto che l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito ordine di servizio applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa.

Art. 2. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'importo dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo è, come da offerta allegata, pari ad Euro 58.500,00 + Euro 1.755,00 per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro 60.255,00 + I.V.A. in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

#### Art. 3 CONTABILITA', PAGAMENTI, MAGGIORAZIONI DEGLI IMPORTI LIQUIDABILI E FATTURAZIONE

Secondo quanto previsto all'art. 48 del Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo, il pagamento dei lavori avverrà a seguito di regolare esecuzione di quanto di volta in volta commissionato.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DLGS 50/2016 sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta d'acconto dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del D.L. del certificato di ultimazione dell'appalto, previo rilascio del DURC.

#### Art. 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

#### Art. 5 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate

all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato dall'Ente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni ai sensi dell'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

L'Impresa rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

#### Art.6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI-ORDINI DI SERVIZIO APPLICATIVI

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si è concluso con un unico operatore economico. L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi Ordini di Servizio applicativi, disposti dal Direttore dei lavori (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'impresa. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo , si fa espresso rinvio all'art. 6 del Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo e secondo le modalità di cui all'articolo.

#### Art. 7 PENALI

Qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni di contratto ovvero non le esegua con le modalità e la tempistica prevista, sarà applicata una penale in ragione della gravità

dell'inadempimento.

Qualora i lavori siano eseguiti in modo inadeguato e previa contestazione, l'Ente potrà pretendere all'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi stabiliti.

Qualora l'Impresa, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al contratto, l'Ente potrà ricorrere a terzi per lo svolgimento dei lavori addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.13 -punto 13.2 del Capitolato, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, si fa espresso rinvio all'art. 436 del Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo.

#### Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO -CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'impresa, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D. Lgs. 50/16.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### Art. 9 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto dettagliatamente

indicato all'art. 28 del Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### Art. 10 RECESSO

L'Ente può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa con pec.

In tal caso l'Ente sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente delle spese sostenute dall'Impresa oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente.

L'impresa può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, si fa espresso rinvio all'art. 28 del Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo.

#### Art. 11 SOSPENSIONE

L'Esecutore non può sospendere il corso dei lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. Il Responsabile del procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa degli stessi. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016 e secondo quanto espressamente specificato all'art. 44 del

#### Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo

#### Art. 12 REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura privata sono a carico della Impresa. A carico dell'impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

#### Art. 13 DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso l'Ente, nella sede del Comune.

Le notificazioni e le informazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata o per via telematica.

#### Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA - MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Ente all'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.



A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'impresa ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa per la cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

L'impresa sarà obbligata a reintegrare la cauzione ove l'Ente avesse dovuto valersi della cauzione stessa per quanto precedentemente detto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

#### Art. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applica la normativa civilistica vigente in materia di contratti, così come integrata dalla normativa pubblicistica in materia di appalti pubblici.

#### Art. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia inerente il contratto competente è il Tribunale di Cagliari

#### Art. 17 DICHIARAZIONE FINALE

La presente scrittura privata, letto dalle parti rappresentate come innanzi, che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, è da queste sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce al presente ed a margine degli altri fogli.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse:

- a) la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP.

b) offerta;

c) Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo;

d) Garanzia definitiva;

e) POS

f) dichiarazione sostitutiva di tracciabilità

g) patto di integrità

h) Prezziario OO.PP. Regione Sardegna ( non materialmente allegato)

Il predetto atto è allegato in copia informatica, certificata conforme secondo le modalità previste dall'art. 22, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2015 non sono materialmente allegati al presente atto e sono depositati presso l'Ufficio Contratti dell'Ente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

La presente scrittura privata, consta di dieci ( 10 ) pagine fonte-retro, formato A4.

Ai fini fiscali si da atto che il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette a I.V.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'Art. 5, comma 2 del D.P.R. n° 131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che lo richieda.

Letto, confermato e sottoscritto

Elmas li, \_\_\_\_\_/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'IMPRESA

